REGOLAMENTO (CEE) N. 2361/86 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2223/85 per quanto concerne l'attribuzione di determinati quantitativi di pomodori freschi alle imprese di trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2077/86 della Commissione [3] ha fissato, per la campagna 1986/1987, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i pomodori, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti a base di pomodori;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2223/85 della Commissione [4], uno Stato membro può decidere di ripartire i quantitativi già attribuiti e non utilizzati alle imprese di trasformazione che hanno impiegato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello loro attribuito; che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno prevedere una nuova possibilità di ridistribuzione nel corso della campagna dei quantitativi liberati, che non hanno potuto essere oggetto di contratti di trasformazione, a profitto delle imprese che si dichiarano supplementari; che occorre pertanto prevedere un termine supplementare e specifico per la conclusione di questi nuovi contratti, in deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1599/84, della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1155/86 [6];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2223/85 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, uno Stato membro, qualora accerti che il quantitativo totale attribuito alle imprese di trasformazione non sarà interamente utilizzato nella campagna in corso, può decidere di ripartire il quantitativo resosi disponibile tra le imprese di trasformazione che si dichiarano disposte a concludere contratti supplementari di trasformazione per tali quantitativi.

In deroga all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1599/84, il termine ultimo per la conclusione di detti contratti è il 15° giorno successivo alla data della notifica alle imprese della decisione di ripartizione supplementare da parte delle autorità competenti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 179 del 3. 7. 1986, pag. 11.
(4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 19.
(5) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(6) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 24.